



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 192 del 06.11.2025

COPIA

Oggetto: Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023 e disciplina dell'istituto.

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | A |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | P |
| PETRONIO LAURA | ASSESSORE | P |
| SERRAU MARIO ALBERTO | ASSESSORE | A |
| TACCORI MATTEO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempiceleri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali stipulato in data 16/11/2022, disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

Ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025 e che lo stesso non contiene una specifica disciplina in relazione al riparto tra il personale degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023 e relative disposizioni collegate;

Richiamata la propria deliberazione n.110 del 10/07/2025 con la quale venivano forniti alla predetta delegazione trattante di parte pubblica specifici indirizzi finalizzati, tra l'altro, all'adozione di una disciplina per il riparto degli incentivi tecnici di cui alla predetta disposizione normativa;

Preso atto delle risultanze dell'esperita contrattazione ed in particolare della preintesa di accordo sottoscritta dalle delegazioni in data 22/10/2025 e ritenuto che le stesse siano coerenti con le predette direttive impartite dall'Amministrazione ed in linea con gli obiettivi della stessa in materia di incentivazione del personale dipendente;

Visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Dato atto che anche l'articolo 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Preso atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria protocollo n.51461/2025 del 28/10/2025 predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto alla predetta ipotesi di accordo sottoscritta in data 22/10/2025 dalle delegazioni trattanti, trasmessa all'organo di revisione per l'espressione del previsto parere;

Acquisito al protocollo generale n.53020 del 6/11/2025 il verbale del Collegio dei Revisori n.33/2025 con il quale è stato espresso parere favorevole rispetto all'adozione della disciplina di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche in parola nei termini espressi nella sottoscritta preintesa;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. di assumere la parte motiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo alla disciplina del riparto tra il personale dipendente degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023;
3. di dare atto che sono confermate le disposizioni richiamate con propria deliberazione n.198 del 19/12/2024 in merito alla disciplina della quantificazione degli incentivi in parola, dell'iter per la loro liquidazione e relative disposizioni esplicative, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; eventuali clausole difformi rispetto alla disciplina previgente troveranno applicazione per le procedure indette successivamente all'approvazione della presente;
4. di rimettere ai soggetti ed agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 192 del 06/11/2025

OGGETTO:

Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023 e disciplina dell'istituto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 24/11/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023 e disciplina dell'istituto.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 06.11.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 06.11.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS



COMUNE DI SESTU

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023**

Comune di Sestu
Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023
Pag.1/11

INDICE

Premessa – Inquadramento normativo

Capo I – Principi e disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Funzioni ed attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti
- Art. 6 Procedure bandite dalla Centrale di Committenza
- Art. 7 Attività di committenza delegata/ausiliaria
- Art. 8 Compatibilità e limiti soggettivi dell'incentivo
- Art. 9 Formazione professionale e strumentazione
- Art. 10 Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 11 Oneri relativi alle funzioni tecniche
- Art. 12 Criteri di ripartizione dell'incentivo
- Art. 13 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 Erogazione delle somme
- Art. 15 Coefficienti di riduzione
- Art. 16 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 Applicazione ed entrata in vigore

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.2/11

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Il presente si applica al personale in servizio (compreso quello assunto a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'Ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'affidamento di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie; per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 3 – Funzioni ed attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice stesso, ovvero:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.3/11

- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di affidamento di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del progetto ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile di Settore con apposita determinazione, tenuto comunque conto di quanto previsto dall'articolo 63 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. La determinazione di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni e le attività che dovranno essere svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti assegnati.

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.4/11

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001; il responsabile che dispone l'incarico al momento della costituzione del gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio presso l'Ente, il soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, del presente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente, svolte dal personale del Comune a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione al Comune al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le attività previste dall'articolo 116 del Codice relative al collaudo e alle verifiche di conformità appartiene a strutture funzionalmente indipendenti; il compenso spettante per tali l'attività svolte per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente, svolte a favore del Comune dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex articolo 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del presente.

Art. 6 – Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per i singoli affidamenti del presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.5/11

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.
5. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7 - Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui il Comune svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), le stazioni appaltanti deleganti corrispondono al Comune l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, secondo la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante, fatto salvo differente accordo tra le Parti.
2. Il Comune ripartisce l'incentivo per le funzioni delegate da altre stazioni appaltanti in coerenza con quanto previsto dal presente.

Articolo 8 – Compatibilità e limiti soggettivi dell'incentivo

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'affidamento di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo dipendente; per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al precedente comma 2 è aumentato del 15 per cento.
4. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 9 – Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, il Comune:
 - a) promuove, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Settore coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Codice.

Articolo 10 – Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio; gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 11 – Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'articolo 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - i. all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.7/11

- e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- ii. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - iii. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - iv. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IRAP previsti dalla legge.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
- a) Lavori pubblici
- | Classi di importo dei lavori | | Percentuale incentivi da applicare* |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Da € 40.000 e fino a € 1.000.000 | 2% |
| 2 | Oltre € 1.000.000 e fino a € 5.548.000 | 1,8% |
| 3 | Oltre € 5.548.000 | 1,6% |
- * in ogni caso sino a concorrenza dell'importo limite per ogni classe di importo si applica la percentuale prevista; per esempio, per un appalto avente base di gara di € 1.500.000 gli oneri per le funzioni tecniche sono calcolati al 2% su un milione e all'1,8% sui restanti 500.000.
- b) Servizi/Forniture
- | Classi di importo dei servizi/forniture | | Percentuale incentivi da applicare* |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Da € 40.000 e fino a € 500.000 | 2% |
| 2 | Oltre € 500.000 | 1,5% |
- * in ogni caso sino a concorrenza dell'importo limite per ogni classe di importo si applica la percentuale prevista; per esempio, per un appalto avente base di gara di € 600.000 gli oneri per le funzioni tecniche sono calcolati al 2% su 500.000 e all'1,5% sui restanti 100.000.
6. Negli appalti relativi a servizi o forniture gli incentivi tecnici e la disciplina di cui al presente si applicano solo nel caso in cui venga nominato con apposita determinazione, nei casi previsti dal Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal Responsabile unico del progetto.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del degli incentivi gravanti sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
8. In caso di accordo quadro gli incentivi sono calcolati sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati con ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo e devono essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

9. Nell'ipotesi di partenariato o concessione relativo a lavori o concessione di lavori si applica il comma 5, lett. a) mentre nel caso di partenariato o concessione relativo a servizi o concessione di servizi si applica il comma 5, lett. b).

Articolo 12 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 13 – Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 14 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile del Settore competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza;
le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nella determinazione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80%

Comune di Sestu

Disciplina incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023

Pag.9/11

- dopo il 61° giorno di ritardo;
- ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 120 del Codice.
4. Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di settore di riferimento contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b) del presente disciplinare.

Articolo 15 – Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inherente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno del Comune, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti del Comune o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b) del presente disciplinare.

Articolo 16 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del Settore Competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'Ente) per le fasi già svolte ovvero dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare in fase di esecuzione (D.E.C., D.L., C.S.E., collaudi, funzioni del RUP e del Responsabile del procedimento di fase, etc.) gli incentivi spettanti, nel rispetto della cadenza annuale di cui al precedente comma 3, sono liquidati in misura del 90% in proporzione alla percentuale di avanzamento dei lavori o dei servizi come risulta dagli atti emessi nell'anno in considerazione. Il saldo del 10% è liquidato successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero alla verifica di

- conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predisponde una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - a) tipo di attività da svolgere;
 - b) percentuale realizzata;
 - c) tempi previsti e tempi effettivi;
 - d) tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
 7. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Articolo 17 – Applicazione ed entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore dalla data della sua approvazione.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie sulla base delle aliquote di cui alla regolamentazione previgente.
